
RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO
ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024
REDATTA IN BASE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA
CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 30 D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Agli Associati dell'Associazione "HAMELIN A.P.S."

Gentili Associati,

la presente relazione viene redatta in base all'attività di vigilanza condotta dallo scrivente Sindaco Unico sull'esercizio associativo 2024, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017 (nel prosieguo anche "Codice del Terzo Settore" o, più semplicemente, "C.T.S.") e conformemente alle indicazioni contenute nelle "Norme di comportamento dell'Organo di Controllo degli Enti del Terzo Settore" pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel dicembre 2020, in ossequio alle quali il sottoscritto – analogamente a quanto posto in essere anche in costanza dei precedenti esercizi, come dato conto nelle relative relazioni – ha inteso organizzare e condurre l'attività di vigilanza espletata nel periodo: tale attività e i risultati emersi a fronte della stessa sono portati a Vostra conoscenza con la presente relazione, redatta da questo Organo di Controllo tenuto conto sia di quanto rilevato dalla puntuale analisi della documentazione acquisita, sia del flusso informativo periodicamente scambiato con il Consiglio Direttivo.

Preliminarmente, lo scrivente tiene a ribadire -al pari di quanto indicato anche nelle relazioni dei precedenti esercizi associativi- la rilevanza informativa assunta dal presente elaborato, da considerarsi a tutti gli effetti -pur in assenza di un'espressa previsione normativa a tal fine contenuta nella disciplina dettata dal D. Lgs. n. 117/2017- imprescindibile documento da accludersi al "fascicolo di bilancio" dell'Associazione; d'altra parte, con la presente relazione, Vi è possibile prendere atto dell'attività di vigilanza posta in essere dall'Organo di Controllo – a cui la normativa demanda l'espletamento delle verifiche necessarie a far emergere il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali di cui l'Ente è onerato – affinché, valutata l'attività anche in termini di conformità alla normativa applicabile, possiate esprimere un voto pienamente consapevole in ordine all'approvazione del Bilancio e alla proposta di copertura del disavanzo d'esercizio indicata dal Consiglio Direttivo. Il presente elaborato deve, quindi, intendersi sostanzialmente equiparato a quello che la disciplina civilistica prevede espressamente per le società lucrative di capitali all'art. 2429, co. 2 c.c. – ove il legislatore statuisce che "*il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (...)*" – giacché, pur in assenza di un esplicito richiamo contenuto nella normativa dettata per gli E.T.S., la portata applicativa di tale disposizione non può che estendersi anche agli stessi, se non altro in virtù di quanto previsto dall'art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017 che, nel rimandare espressamente all'applicazione delle norme del Codice civile "*in quanto compatibili*" per la disciplina degli aspetti non espressamente

disciplinati nel C.T.S., consente (*reiectus*: richiede) l'adottabilità della legislazione civilistica anche per gli Enti del Terzo Settore, ogniqualvolta – come nel caso di specie – la stessa non sia manifestamente contraria alle precipue caratteristiche proprie di tali Organizzazioni non lucrative.

La presente relazione rappresenta pertanto, nell'ottica di generale trasparenza gestoria – quale primaria finalità del percorso di riforma legislativa che ha interessato il mondo del Terzo Settore, avviato con la L. n. 106 del 06.06.2016 e tuttora in corso di definizione –, un fondamentale strumento informativo con cui gli Associati – che, pur essendo spesso coinvolti nelle attività culturali e ricreative di interesse generale poste in essere dall'Ente, talvolta non hanno modo di essere adeguatamente messi a conoscenza degli aspetti burocratici legati alla gestione associativa – prendono atto dell'effettiva conformità dell'Associazione alla disciplina di natura civilistica, contabile e fiscale ad essa applicabile. Tanto premesso e nel rimandare a quanto sarà più dettagliatamente illustrato infra, appare opportuno evidenziare preliminarmente come, in costanza del periodo associativo 2024, la gestione dell'Ente implementata dal Direttivo sia da valutarsi complessivamente conforme -tanto per forma, quanto per sostanza- sia alla disciplina statutaria, sia ai precipui vincoli civilistici, contabili e fiscali ai quali l'Associazione, in ragione alla forma giuridica che ricopre, deve scrupolosamente sottostare; in altri e diversi termini, questo Organo di Controllo, all'esito dell'attività di vigilanza espletata nell'anno in questione e tenuto conto anche di quanto potuto accertare nelle more del precedente mandato, ritiene di poter dare atto che l'Ente abbia adottato un assetto organizzativo del tutto rispondente alle finalità ispiratrici del percorso di riforma pensato dal legislatore.

Pur trattandosi di circostanza di fatto ultronea rispetto all'oggetto della presente Relazione, lo scrivente Sindaco Unico ritiene *in limite* opportuno informare gli Associati (che a riguardo sono, comunque, già stati chiamati ad esprimersi nell'assemblea ordinaria tenutasi in data 28.05 u.s.) che l'esercizio 2024 è stato *inter alia* caratterizzato, conformemente alle disposizioni statutarie, dal rinnovo delle cariche sociali, definito con la rielezione -nella medesima articolazione precedente- tanto del Consiglio Direttivo, quanto dell'Organo di Controllo, trattandosi di cariche elettive per le quali lo Statuto non preclude la riconferma (cfr. articoli n. 23 e 30 del testo statutario).

È stato sottoposto al Vostro esame dal Consiglio Direttivo dell'Ente il bilancio d'esercizio 2024 di "HAMELIN A.P.S.", redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall'OIC 35 Principio contabile E.T.S. (d'ora in avanti OIC 35), che ne statuiscono la struttura e la modalità di redazione. Analogamente a quanto già accaduto anche negli scorsi periodi amministrativi, avendo l'Ente conseguito entrate per un ammontare complessivo superiore a €220.000*, il Bilancio si compone – del tutto conformemente a quanto disposto dall'art. 13, co. 1 C.T.S. –:

- dello Stato Patrimoniale, che espone il patrimonio di funzionamento dell'Associazione alla data di chiusura dell'esercizio associativo, dando evidenza della puntuale articolazione – indicata tanto in termini qualitativi, quanto quantitativi – delle attività, delle passività e del Patrimonio Netto – da intendersi contabilmente quale eccedenza dei valori attivi su quelli passivi, coincidenti nel caso di specie con il

Fondo di dotazione annualmente incrementatosi o decrementatosi per effetto degli avanzi e dei disavanzi progressivamente conseguiti al termine di ciascun esercizio associativo – di pertinenza dell'Ente;

- del Rendiconto Gestionale, che rileva i componenti reddituali positivi e negativi conseguiti e sostenuti dall'Associazione nelle more dell'intero periodo amministrativo, esposti nelle diverse Sezioni previste dal D.M. 5 marzo 2020 affinché sia chiaramente individuabile l'apporto di ciascuna al risultato complessivamente conseguito; anche nell'anno 2024, del tutto analogamente a quanto verificatosi negli scorsi periodi amministrativi, in ragione alle dimensioni assunte dall'Ente (che, conseguendo stabilmente ricavi e proventi per una complessiva cifra annua superiore ad Euro *220mila*, è tenuto alla redazione del bilancio ordinario, non potendosi quindi limitare alla contabilizzazione delle sole entrate e uscite monetarie intervenute nell'esercizio), tali componenti sono stati rilevati contabilmente in forza al principio di competenza economica, a nulla rilevando, ai fini dell'imputazione degli stessi nel Rendiconto Gestionale, la relativa manifestazione monetaria; merita significare che di tale circostanza lo scrivente riscontra debita comprova dalla rilevazione contabile -come emerge nella situazione di dettaglio aggiornata alla data del 31.12.2024, fornita su richiesta a questo Sindaco dal Direttivo- sia di debiti per fatture da ricevere a fronte di prestazioni di cui l'Associazione aveva già usufruito al termine dell'esercizio, sia di crediti per contributi deliberati ma non accreditati all'Ente al termine del periodo contabile, sia -ancora- degli ammortamenti dei beni strumentali, circostanze tutte che depongono quindi per la ragionevole adeguatezza dell'informativa di bilancio rispetto ai principi a cui la stessa deve orientarsi per disposizione normativa;
- della Relazione di Missione, che – con contenuto coerente a quanto previsto dal Mod. C del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – espone *inter alia* informazioni generali sull'Ente, sulle finalità perseguite e sulle attività implementate, esplicitando l'articolazione degli aggregati patrimoniali ed economici e descrivendo, sia pur solo con brevi cenni, gli equilibri finanziari della gestione e la sua prevedibile evoluzione.

Lo scrivente Sindaco Unico dà preliminarmente atto di come l'Ente si sia attenuto ai termini previsti statutariamente in ordine alla predisposizione dei documenti di Bilancio e alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la relativa approvazione: quest'ultima, infatti, è stata regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo in prima convocazione entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo (come previsto dall'art. 14, co. 1 dello Statuto dell'Ente), mentre la seconda convocazione è stata fissata a una data non superiore di oltre trenta giorni quella di prima convocazione (ai sensi dell'art. 2369, co. 2 c.c., anch'esso applicabile per via del richiamo generico contenuto all'art. 3, co. 2 C.T.S.), termini peraltro del tutto compatibili con quello ultimo di deposito del Bilancio E.T.S. al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che verrà a scadere -stante la coincidenza dell'anno solare con quella dell'esercizio associativo dell'Ente- solo il 30.06 p.v.

Appare, poi, opportuno specificare – come già indicato anche nelle relazioni rese a corredo dei bilanci dei precedenti esercizi associativi – che lo scrivente Sindaco Unico non è stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, atteso che l'Ente, in difetto del raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 31 del

Codice del Terzo Settore, non ne è tenuto. Ho quindi svolto sul Bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle “*Norme di comportamento dell’Organo di Controllo degli Enti del Terzo Settore*” emanate dal C.N.D.C.E.C., consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificarne la correttezza in ordine alla redazione, oltretutto la chiarezza circa l’informativa risultante. L’esito dei controlli effettuati nell’ambito di tale attività – da non considerarsi comunque alla stregua di un’effettiva revisione legale dei conti – è riportato nel successivo paragrafo 2 della presente relazione.

Il bilancio – che, analogamente a quanto già effettuato lo scorso anno, è stato redatto dal Consiglio Direttivo a stati comparati, così come richiesto dalla vigente normativa, di modo da consentire un monitoraggio della gestione anche rispetto ai risultati conseguiti al termine del precedente periodo associativo – evidenzia un disavanzo economico d’esercizio, al netto dell’imposizione tributaria stanziata, pari a complessivi Euro *77.049*; il disavanzo d’esercizio rilevato a consuntivo al termine del periodo amministrativo 2023 si attestava a complessivi Euro *20.652*, mentre al termine dell’anno ancora precedente, l’Associazione aveva fatto registrare un disavanzo di complessivi Euro *7.962*.

Nonostante, *ut supra*, allo scrivente non spetti l’attività di revisione legale sul bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, appare necessario -ancor prima di procedere a rendere conto dell’attività di monitoraggio posta in essere in ordine alle verifiche sul funzionamento dell’Ente prescritte a norma dell’art. 30, co. 6 e 7 C.T.S.-rappresentare anzitutto brevi considerazioni rispetto alla prospettabile continuità della gestione -per come emerge ragionevolmente dall’analisi degli aggregati numerici acclusi al bilancio sottoposto alla Vostra approvazione- e ai rimedi preventivi che si crede, per l’appunto, sia opportuno adottare sin dal periodo amministrativo in corso giacché la tendenza reddituale di cui si è dato conto, induce questo Organo di Controllo ad invitare il Consiglio Direttivo dell’Ente a valutare tempestivamente con adeguata criticità l’efficienza della gestione; osservazioni che, comunque, occorre contestualizzare in relazione alla natura (di *Ente no profit*) assunta dall’Associazione e che, *per tabulas*, non possono quindi interpretarsi al pari di quanto necessiterebbe fare qualora l’Ente avesse, al contrario, natura lucrativa: d’altra parte merita avere a mente che -appurata l’assenza di condotte foriere di un’indiretta distribuzione degli avanzi di gestione, rispetto a cui, alla luce degli accertamenti da anni condotti sull’A.P.S., questo Organo di Controllo ritiene non vi sia motivo di dubitare- il conseguimento di risultati economici negativi è comunque rivelatore, per un Ente del Terzo Settore, di un consistente impiego di risorse destinate al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste sicché non può dirsi di per sé rappresentativo di un’inefficienza gestoria, di cui potrebbe essere, al contrario, indice premonitore; questo vale tantopiù se si considera che Hamelin A.P.S. è comunque Associazione priva di personalità giuridica e, pertanto, non è soggetta ad alcun vincolo di natura patrimoniale, non dovendo così garantire la dotazione del fondo di gestione minimo previsto dall’art. 22, co. 4 C.T.S. (che ad ogni modo l’Ente detiene, nonostante il progressivo conseguimento di risultati economici sfavorevoli negli ultimi anni). Tanto indicato, occorre comunque indagare, per quanto possibile, le cause che, da tempo, determinano il conseguimento di risultanze gestorie negative, domandandosi, a riguardo, l’opportunità di implementare un assetto contabile e amministrativo che consenta al Direttivo, anche nelle more dell’esercizio, di adottare i correttivi necessari a contenerne l’entità; questo, se non altro, per via dell’opportunità di garantire la continuità operativa dell’Ente (da intendersi quale attitudine dello

stesso a far fronte ai fisiologici impegni finanziari scaturenti dall'ordinaria gestione associativa) quantomeno per un orizzonte temporale di breve/medio termine; a riguardo, occorre dare atto che se, per quanto appurato al termine dello scorso periodo amministrativo, il disavanzo d'esercizio 2023 pareva sostanzialmente ricondursi alla rilevazione contabile di componenti reddituali di natura straordinaria e/o accessoria (*gr.* Relazione al bilancio 2023, ove veniva dato atto della non trascurabile incidenza -sul risultato economico totale- delle sopravvenienze passive che era stato necessario rilevare a fronte dell'emersione di minori attività esigibili rispetto a quelle indicate nei bilanci dei precedenti esercizi associativi), le risultanze gestorie consuntive ascrivibili al periodo amministrativo 2024 risentono, al contrario, sia di una rilevante riduzione delle entrate da attività di interesse generale *ex* art. 5 C.T.S. (approssimabile nell'ordine del 12%), sia di un incremento dei costi riconducibili alle medesime attività (che, seppur lieve, emerge in controtendenza rispetto all'andamento dei proventi), circostanze che -stando alla sostanziale immutabilità degli aggregati di natura patrimoniale (posto che l'incremento delle poste debitorie trova sostanziale compensazione con quello rilevato nei crediti)- hanno giocoforza determinato un ingente decremento (approssimabile nell'ordine del 77%, pari -in termini assoluti- a una cifra sostanzialmente coincidente con il disavanzo di gestione) nell'ammontare complessivo delle disponibilità liquide a fine esercizio. Nonostante ciò, a questo Sindaco Unico pare, ad ogni modo, opportuno dare evidenza del fatto che l'attitudine alla continuità operativa dell'Ente non è compromessa posto che dall'analisi degli aggregati patrimoniali e finanziari dello Stato Patrimoniale, emerge come l'Associazione goda comunque di un buon equilibrio finanziario, disponendo di valori attivi liquidi o prontamente liquidabili (per lo più rappresentati da crediti v/enti pubblici per contributi deliberati in favore dell'Ente ma non ancora accreditati allo stesso al termine del periodo associativo 2024, su cui non v'è quindi motivo di dubitare in punto a concreta esigibilità) superiori di oltre due volte l'entità della complessiva esposizione debitoria cosicché, seppur progressivamente ridottasi per effetto della copertura dei disavanzi d'esercizio conseguiti nell'ultimo triennio, l'entità assunta dal fondo di dotazione al termine dell'esercizio 2024 è tale da attestare, comunque, un apprezzabile grado di autonomia finanziaria dell'Ente, rivelandone la solidità patrimoniale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si informano gli Associati che questo Sindaco – pur concordando con il Direttivo in ordine alla ragionevole continuità dell'ente quantomeno per un orizzonte temporale di breve/medio termine, se non altro per quanto emerge dall'analisi degli aggregati patrimoniali- ritiene comunque necessario che l'Associazione, già a decorrere dal periodo amministrativo in corso, si doti -implementando, allo scopo, l'assetto contabile attualmente adottato- di strumenti di *budgeting* idonei a consentire un adeguato controllo sulla gestione che permetta sia di verificarne gli esiti anche infra-annualmente, sia di pronosticarne la prevedibile evoluzione; questo tanto per individuare l'evoluzione dei futuri flussi finanziari, quanto per tentare di razionalizzare le uscite dell'associazione di modo da invertire la tendenza reddituale dell'ultimo triennio -che seppur non necessariamente foriera di segnali potenzialmente rivelatori di una situazione di rischio operativo, come pare emergere allo stato, è pur sempre foriera di un indiretto depauperamento patrimoniale-; lo scrivente valuterà quindi i correttivi che il Direttivo vorrà adottare a riguardo nelle more dei prossimi mesi, relazionando a riguardo agli Associati sin dal prossimo esercizio e specificando, ad ogni modo, che, tenuto conto dell'entità del disavanzo d'esercizio 2024, quantomeno la predisposizione di bilanci periodici infrannuali -redatti, negli ultimi esercizi, solo

occasionalmente- rappresenta, ad oggi, strumento indifferibile al fine di monitorare costantemente la continuità associativa, di certo imprescindibile al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a cui Hamelin A.P.S. mira attraverso l'implementazione delle attività di interesse generale *ex* art. 5 C.T.S.

Va infine segnalato, prima di procedere a dar conto dell'attività di monitoraggio posta in essere dallo scrivente nelle more del periodo associativo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, che anche per il periodo d'imposta 2024, l'Ente ha confermato la propria natura fiscale commerciale -mutata sin dal termine del periodo associativo 2023-, stante la preminenza -così come previsto normativamente dall'art. 149, co. 1 T.U.I.R.- delle entrate e dei proventi derivanti da rapporti di natura sinallagmatica – i cui corrispettivi emergono, in quanto tali, come *sic et simpliciter* fiscalmente commerciali ai sensi dell'art. 148, co. 2 T.U.I.R. – su quelli di natura liberale – quote associative, contributi (ricevuti e da ricevere) in forza a convenzioni con Enti Pubblici, donazioni ed erogazioni liberali –, solo limitatamente ai quali può accordarsi la natura fiscale di entrate non commerciali; lo scrivente, in particolare, ha verificato l'effettiva sussistenza di tale prevalenza alla luce delle risultanze esposte nel Rendiconto Gestionale (ove, effettivamente, emerge la preponderanza delle entrate corrispettive – di cui ai n. 7 e 9 della Sezione A – rispetto al totale dei ricavi conseguiti dall'ente nelle more dell'esercizio, assommanti a ca. il 57%). Merita ad ogni modo osservare come, stante il positivo vaglio reso in principio del presente esercizio dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 101, co. 10 C.T.S., l'Ente, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, muterà verosimilmente la propria natura, posto che le risultanze gestorie rilevate a consuntivo al termine degli ultimi anni, indicano a ritenere ragionevolmente prospettabile la condizione di cui all'art. 79, co. 2 C.T.S.

1. ATTIVITA' DI VIGILANZA CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 30 del D. Lgs. 117/2017

In conformità alle disposizioni indicate all'art. 30, co. 6 C.T.S. rappresento di aver adeguatamente vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; inoltre, ai sensi dell'art. 30, co. 7 C.T.S. ho monitorato l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore – inerente all'obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale –, all'art. 6 – circa i limiti relativi allo svolgimento di eventuali attività diverse –, all'art. 7 – in ordine agli adempimenti conseguenti alle eventuali raccolte fondi – e all' art. 8 – relativo all'assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro e alla destinazione del patrimonio associativo –.

In altri termini, come specificato anche nelle precedenti relazioni rese a corredo dei bilanci E.T.S. relativi agli scorsi esercizi, oltre all'ordinaria attività di vigilanza propria dell'Organo di Controllo nelle organizzazioni collettive di natura lucrativa – pacificamente estendibile, seppur con modalità tali da non compromettere il buon andamento dell'Ente, anche agli E.T.S. in virtù del fatto che il contenuto di cui all'art. 30, co. 6 C.T.S. appare sostanzialmente mutuato da quello che il legislatore civilistico, all'art. 2403 c.c., ha espressamente previsto per le società di capitali – lo scrivente Sindaco Unico, tenuto conto della precipua natura dell'Ente associativo e valutata

la *ratio* del legislatore in ordine alla statuizione dell'obbligo di vigilanza previsto per taluni E.T.S., ha altresì vigilato sulle effettive finalità perseguite dall'A.P.S., valutandone, anzitutto, la conformità rispetto agli obiettivi e alle attività indicate statutariamente e ha monitorato, in costanza dell'intero periodo amministrativo, il puntuale rispetto dei principali limiti e dei particolari vincoli (fra tutti: la corretta tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del C.T.S., la conformità della gestione dei volontari rispetto alle prescrizioni specificamente previste agli art. 17 e 18 del C.T.S., la congruità delle risorse dell'ente in ragione dei vincoli previsti dall'art. 36 del C.T.S.), cui l'Associazione è sottoposta in ragione alla forma giuridica che ricopre, tenendo conto *inter alia* che a far data dal 05 luglio 2022, HAMELIN A.P.S. è regolarmente iscritta al R.U.N.T.S. nella Sezione B – Associazioni di Promozione Sociale, all'esito della positiva conclusione dell'*iter* di trasmigrazione avviato già nel novembre 2021.

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati, si riferiscono di seguito le risultanze dell'attività svolta.

- . al pari di quanto già accertato all'esito delle verifiche condotte nelle more del precedente mandato, l'Associazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del C.T.S. e a quanto indicato statutariamente (*cf.* art. 3 dello Statuto vigente), persegue in via prevalente le seguenti attività di interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S. (art. 5, co. 1, lett. *i*);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. *d*);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5, co. 1, lett. *k*);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, co. 1, lett. *w*);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. *l*);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, co. 1, lett. *v*).

Anche nel corso del periodo associativo 2024, così come si è avuto modo di verificare anche per gli esercizi precedenti, l'Ente ha proseguito nell'organizzazione di diverse iniziative (già da tempo ben note agli Associati) che, seppur con differente intensità d'intervento, hanno sostanzialmente riguardato buona parte delle attività di interesse generale indicate nello Statuto. Analogamente a quanto già rappresentato nelle relazioni al bilancio relative agli scorsi periodi amministrativi, l'Associazione ha profuso il proprio

impegno nel porre in essere svariate attività di natura culturale, artistica o ricreativa nell'ambito della formazione professionale, dell'educazione e della didattica, organizzando e gestendo – anche tramite partecipazione a bandi finanziati da Enti Pubblici – diverse iniziative annoverabili nell'ambito delle attività previste dall'art. 5, co. 1 C.T.S. alle lettere *i*) e *d*); minori sono state, invece, le iniziative che hanno riguardato le attività di cui alle lettere *m*), *l*), *v*) disp. cit., mentre – per quanto consta allo scrivente – non è stata organizzata alcuna attività turistica di interesse sociale e culturale (di cui all'art. 5, co. 1, lett. *k*) C.T.S.): a riguardo, nel rappresentare come tale circostanza non osti in alcun modo al mantenimento della qualifica di E.T.S. per l'Ente in questione -posto che lo sarebbe quand'anche svolgesse, benché in via esclusiva o prevalente, anche solo una fra le varie attività di interesse generale previste statutariamente- appare opportuno rinnovare l'invito al Direttivo (già rivolto già al termine del precedente esercizio) in ordine all'opportunità di valutare l'implementazione – da esaminare, ad ogni modo, anche in termini di fattibilità economico-finanziaria, tenuto conto delle considerazioni esposte in premessa – di talune iniziative riconducibili alle attività di cui alle lettere *m*), *l*), *v*) e *k*) dell'art. 5 del C.T.S. giacché comunque preordinate al pieno raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione -tenuto conto di quanto rappresentato statutariamente- intende perseguire. Tale circostanza, ad avviso di questo Sindaco, consentirebbe oltretutto di far sì che l'Ente possa rivolgere (quantomeno parte del)le proprie attività di interesse generale nei confronti dei propri associati, situazione che dovrebbe caratterizzare ciascun ente che si qualifichi come Associazione di Promozione Sociale: attualmente, infatti, come evidenziato anche nella relazione al bilancio dello scorso periodo associativo, le attività *ex art.* 5 C.T.S. poste in essere da HAMELIN A.P.S., benché possano contare sull'apporto volontaristico dei propri aderenti, sono rivolte negli esclusivi confronti di soggetti terzi all'Associazione (come emerge peraltro anche dall'analisi del Rendiconto Gestionale, ove le voci di entrata n. 2 e n. 3 della Sezione A non sono compilate) sicché, pur specificando come tale situazione non abbia alcuna implicazione (né civilistica, né fiscale), appare opportuno limitare (*rectius*: eliminare) tale discrasia funzionale; alternativamente, come già reso noto al Consiglio Direttivo dell'Ente, occorrerebbe valutare l'opportunità di variare la Sezione di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, giacché la qualifica di A.P.S. – a cui il legislatore, all'art. 34 del D. Lgs. n. 117/2017, accorda comunque la possibilità di rivolgere la propria attività anche nei confronti di terzi soggetti – parrebbe mal conciliarsi con una realtà associativa che non rivolge, neppure in minima parte, le proprie attività di interesse generale nei confronti dei suoi Associati.

Quanto alle specifiche attività di interesse generale effettivamente svolte in pendenza dell'esercizio associativo a cui afferisce la presente relazione, lo scrivente non può che confermare, del tutto analogamente a quanto rilevato già a consuntivo dei periodi amministrativi precedenti, la particolare attenzione che l'Ente – divenuto ormai punto di riferimento, non solo a livello locale, per la promozione di un dialogo proficuo tra le istituzioni e gli operatori di settore (bibliotecari, insegnanti e formatori in genere) – riserva all'attività didattica e formativa con specifico *focus* all'educazione sociale alla lettura, al fine sia di soddisfare le esigenze manifestate dagli interlocutori, sia di individuare possibili strategie didattiche innovative tese a stimolare il sapere delle generazioni più giovani. Nello specifico, come

dettagliatamente indicato anche dal Consiglio Direttivo nella Relazione di Missione al Bilancio 2024, lo scrivente dà atto di come l'Associazione sia stata *inter alia* costantemente coinvolta, tra le altre, nelle seguenti iniziative – tutte annoverabili tra le attività *ex art. 5, co. 1, lett. d) e i) C.T.S.* – che ne hanno esaltato il fine associativo, essendo funzionali al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate statutariamente:

- L'organizzazione di incontri, progetti, interventi, tesi alla formazione e all'aggiornamento del personale scolastico e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema dell'educazione/promozione alla lettura per bambini/e e ragazzi/e;

- Lo studio e la ricerca nel *corpus* della Letteratura per l'Infanzia teso all'arricchimento qualitativo e quantitativo dell'apparato critico ad essa inerente con la produzione e pubblicazione di materiali quali una rivista, saggi e bibliografie, articoli per riviste di settore, distribuiti in scuole, biblioteche, librerie;

- Lo studio della storia dell'illustrazione e del fumetto e produzione di materiale critico ad esso inerente: articoli, saggi, bibliografie tematiche;

- La promozione del fumetto e dell'illustrazione nelle scuole attraverso laboratori con operatori culturali e incontri con gli artisti, tesi alla diffusione tra bambini e ragazzi di un ricco patrimonio artistico; divulgazione stimolante del *medium* attraverso l'organizzazione di corsi di storia del fumetto e del manga e seminari aperti a un pubblico di tutte le età, tenuti da esperti e da artisti di fama internazionale;

- L'organizzazione di mostre autoriali, personali e collettive, itineranti nell'intero territorio nazionale e internazionale;

- L'organizzazione di convegni coinvolgenti istituzioni, case editrici, docenti universitari ed esperti di fumetto e illustrazione, finalizzati a stimolare un proficuo dialogo con il pubblico;

- La partecipazione e l'organizzazione di eventi, come l'adesione a diversi festival nel territorio nazionale e internazionale, per la promozione alla lettura e al visivo;

- L'organizzazione e la partecipazione ad interventi per la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo; azioni di contrasto all'omofobia e al bullismo in genere; promozione e valorizzazione della condizione femminile; prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista; promozione dell'inclusione sociale e scolastica delle minoranze.

Pare opportuno a questo Sindaco dare atto, quindi, di come Hamelin A.P.S., dando seguito a quanto tradizionalmente posto in essere da anni, abbia implementato, anche nel corso dell'esercizio 2024, varie e diverse attività di interesse generale – tutte pacificamente annoverabili tra quelle enucleate all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 –, afferenti a differenti ambiti d'intervento sociale, estendendosi – in taluni casi – anche oltre ai confini della comunità locale.

-
- L'Associazione, così come nei precedenti periodi amministrativi, non ha effettuato attività diverse *ex art. 6* del Codice del Terzo Settore, pur avendone previsto la possibilità di svolgimento statutariamente; del tutto coerentemente, la Sezione B del Rendiconto Gestionale non risulta pertanto compilata; a riguardo, pare comunque opportuno a questo Organo di Controllo, invitare il Consiglio Direttivo dell'Ente a valutare - sin dall'esercizio in corso- l'opportunità di svolgimento di attività diverse *ex art. 6 C.T.S.* (pur conformandosi ai limiti ministeriali statuiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 107 del 19.05.2021) posto che le risorse che ne deriverebbero, sarebbero destinate a finanziare le attività *ex art. 5 C.T.S.* che, per quanto sopr'anzì rappresentato e stando a quanto emerge dall'analisi del Rendiconto Gestionale, pare non godano di un buon grado di autonomia finanziaria;
 - L'Ente -così come negli esercizi precedenti- non ha posto in essere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, onde non si è resa necessaria né la redazione di alcun rendiconto specifico a tal fine, né la compilazione della Sezione C del Rendiconto Gestionale;
 - L'Ente non ha distribuito – neppure indirettamente – gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate né a fondatori, associati e lavoratori, né ai consiglieri o agli altri componenti degli organi associativi, impiegando il patrimonio per il solo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (*ut supra* descritte) a norma dell'art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017; a riguardo lo scrivente dà atto che nelle more dell'esercizio in commento, l'Associazione – del tutto coerentemente con le disposizioni legislative e statutarie – ha infatti erogato al Presidente, al Vicepresidente e a taluni degli altri Consiglieri forme di compenso d'entità tale da non derogare al limite di cui all'art. 8, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 117/2017, tenuto conto delle attività svolte, delle responsabilità assunte e delle specifiche competenze di ciascun membro del Consiglio Direttivo: i compensi, riconosciuti ai vari Consiglieri tenuto conto delle attività a ciascuno specificamente demandate, sono stati loro materialmente attribuiti nei limiti della complessiva entità deliberata dall'Assemblea degli Associati nell'adunanza tenutasi in data 08.01.2024. Si dà atto, inoltre, che l'Ente -valutatane la necessità per l'attuazione delle finalità civiche e di utilità sociali previste statutariamente- nel corso dell'esercizio 2024 ha provveduto ad assumere con contratto di lavoro dipendente tre ulteriori figure, nel rispetto dei limiti allo scopo statuiti dall'art. 36 C.T.S.: a riguardo si osserva che il numero dei lavoratori dipendenti (pari a complessive quattro unità) è conforme al vincolo di prevalenza dell'attività volontaristica statuito dall'art. 36, co. 1, ultimo periodo C.T.S. -tenuto conto anche dei collaboratori legati all'Ente da un rapporto di co.co.co.- e che, a loro favore, sono state accordate retribuzioni coerenti con il limite previsto dall'art. 8, co. 3, lett. b) del D. Lgs. n. 117/2017.

Pur non avendo ancora l'Ente provveduto, lo scrivente Sindaco Unico verificherà poi che entro il 30.06 p.v. – termine ultimo di deposito del bilancio al R.U.N.T.S. – il Direttivo si occupi della pubblicazione dei compensi e degli emolumenti attribuiti ai Consiglieri, all'Organo di Controllo e agli Associati, conformemente alla disposizione contenuta all'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 117/2017, avendo avuto ricavi complessivi superiori alla soglia di €uro *100.000* nel corso dell'esercizio; lo scrivente, analogamente a quanto monitorato anche per i precedenti esercizi contabili, verificherà inoltre che la modalità di

pubblicazione sia conforme – in punto a requisiti formali e sostanziali – alle disposizioni contenute nella Nota n. 293/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si dà atto, ad ogni modo, del regolare assolvimento di tale obbligo informativo da parte dell'Ente per i precedenti esercizi associativi.

Inoltre, al fine di una miglior vigilanza in ordine ai precedenti aspetti, si rende noto agli Associati che, ai fini delle attività di verifica previste dall'art. 30, co. 6 C.T.S.:

- . ho partecipato, quando ritenuto opportuno in considerazione dell'o.d.g., alle Assemblee degli Associati e alle riunioni del Consiglio Direttivo: sulla base delle informazioni acquisite, non ho rilievi particolari da segnalare;
- . ho acquisito dal Consiglio Direttivo, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Ente: in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire; si rappresenta, ad ogni modo, che tale aspetto -alla luce delle risultanze gestorie emerse a consuntivo- sarà ancor più indagato nelle more dei prossimi esercizi, allorché ci si auspica che il Direttivo -aderendo all'invito *ut supra* rivoltogli in ordine all'opportunità di adottare strumenti che consentano l'implementazione di un controllo di gestione (per stimarne, seppur prognosticamente, anche la prevedibile evoluzione nel breve/medio termine)- provveda periodicamente a confrontarsi, in pendenza del periodo amministrativo, quantomeno sui risultati di gestione infrannuali;
- . ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento: a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire; in particolare, come già informato il Direttivo sulla base dei verbali periodicamente trasmessi, ritengo che la struttura organizzativa sia sostanzialmente adeguata alle dimensioni e alla complessità dell'Ente e sia tale da consentire lo svolgimento delle attività di interesse generale, nonché il perseguimento delle finalità dell'Associazione; quanto all'assetto contabile -pur apprezzando il grado di dettaglio dell'informativa che riesce a fornire, essendo di fatto strutturato per centri di costo rispetto alle varie attività *ex art. 5 C.T.S.* poste in essere dall'Associazione-, questo Sindaco ne ribadisce la necessità di implementazione nell'ottica di rendere possibile l'attuazione di un controllo di gestione (per le ragioni sopr'anzi più compiutamente esposte) idoneo, per forma e struttura, alle caratteristiche e alle finalità dell'Ente; non da ultimo, questo Organo di Controllo ritiene di suggerire altresì al Direttivo di valutare l'(eventuale) necessità di plasmare l'attuale piano dei conti anche in relazione alle modifiche (di natura fiscale, ma giocoforza basate sulla rilevazione contabile dei fatti di gestione) che, a decorrere dal 01.01.2026, parrebbero interessare le modalità rispetto a cui valutare la natura dell'Ente, tenuto conto, in particolare, della verifica -da porre in essere per ciascun periodo d'imposta- introdotta dall'art. 79, co. 2-*bis* C.T.S.;
- . ho vigilato, inoltre, in ordine alla correttezza degli adempimenti di natura fiscale e tributaria: sul punto non ho particolari rilievi da segnalare, essendo emersa la sostanziale regolarità nell'assolvimento degli stessi; d'altra parte, dall'analisi dell'articolazione degli aggregati patrimoniali di Bilancio, non emergono debiti

tributari scaduti e non versati d'ammontare ragguardevole posto che le debenze ivi indicate attengono - alla luce di quanto emerso all'esito delle verifiche effettuate- alle obbligazioni scaturenti dalla fisiologica gestione dell'attività.

Lo scrivente Sindaco Unico conferma, inoltre, il giudizio positivo -già fornito anche nelle relazioni al bilancio dei precedenti esercizi- circa la regolarità di tenuta dei libri sociali obbligatori *ex art. 15 C.T.S.*, nonché in ordine al rispetto degli adempimenti – formali e sostanziali – afferenti alla gestione dei volontari previsti dall'art. 17 e 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Si dà atto, infine, che non sono pervenute denunce dai soci *ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.*

2. OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Lo scrivente Sindaco Unico, del tutto analogamente a quanto effettuato anche per lo scorso esercizio contabile, non essendo incaricato della revisione legale dei conti, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle “*Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore*” emanate dal C.N.D.C.E.C. consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare, anzitutto, la conformità degli schemi di Bilancio rispetto alla modulistica prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, emanato in applicazione dell'art. 13 C.T.S. Lo scrivente, inoltre, ha comunque verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui era a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei doveri di vigilanza, dei compiti di monitoraggio e dei poteri di ispezione e controllo – implementati come descritto nel precedente paragrafo –.

In particolare, il controllo sintetico complessivo in ordine alla conformità del bilancio, si è sostanziato nell'implementazione delle seguenti attività:

- . ho verificato la corrispondenza tra i valori della contabilità e i pertinenti valori riportati negli aggregati patrimoniali ed economici previsti dagli schemi di Bilancio ETS;
- . ho verificato l'esistenza dei valori numerari riferiti alle disponibilità liquide iscritte in bilancio attraverso la riconciliazione, a campione, dei valori contabili con le risultanze degli estratti conto bancari; pur non avendo provveduto a verificarne l'effettiva giacenza numeraria al termine dell'esercizio, ho rilevato un saldo riportato nel conto di mastro “*Cassa contanti*” d'entità ragionevolmente coerente rispetto all'attività posta in essere dall'Associazione;
- . ho effettuato un'analisi comparativa sul bilancio al fine di identificare eventuali voci di entità inusuale che avrebbero potuto comportare un errore significativo; sul punto, in particolare, ho verificato:
 - o la voce “*Quote associative*” – di cui alla Sezione A, n. 1 del Rendiconto Gestionale – rilevando come la cifra indicata corrisponda puntualmente al rapporto tra il numero degli Associati annotati nel relativo libro *ex art. 15, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 117/2017 (73 alla data del 31.12.2024)* e l'entità

-
- della quota associativa determinata per il periodo amministrativo 2024 (€uro 10), come risulta dal verbale dell'adunanza tenutasi in data 08.01.2024;
- la voce “*Crediti v/Enti Pubblici esigibili entro l'esercizio successivo*” – di cui alla Sezione C, II, n. 3 dello Stato Patrimoniale – acclude i crediti vantanti dall'Associazione nei confronti di Enti Pubblici a titolo di contributi deliberati, ma non ancora materialmente erogati al termine dell'esercizio associativo; lo scrivente, tenuto conto della ragguardevole entità della posta creditoria, ha preso visione, a campione, delle delibere di assegnazione dei contributi, concludendo in ordine all'effettiva esigibilità della posta iscritta all'attivo patrimoniale; merita inoltre puntualizzare che lo scrivente ha vagliato, chiedendone conferma al Direttivo, l'effettiva esigibilità delle poste creditorie di tale natura che, benché rilevate già al termine dei precedenti periodi amministrativi, alla data del 31.12.2024 non erano ancora state definite;
 - il dettaglio dei “*crediti v/clienti*” e dei “*debiti v/fornitori*”, al fine di verificare – dal confronto con l'entità delle poste di credito e debito indicate nel Bilancio ETS relativo al periodo associativo precedente – l'assenza di posizioni incagliate: sul punto, lo scrivente Sindaco Unico ritiene di informare gli Associati -dando seguito, in particolare, a quanto a riguardo rappresentato sul punto anche nella relazione relativa allo scorso periodo associativo- che, in principio d'esercizio 2025, all'esito della diffusa attività posta in essere dal Direttivo, il credito intestato a “*Schweizer Buchhändler Und*” – d'entità, pari a complessivi €uro *17.910*, immutato sin dall'esercizio 2019 – è stato integralmente riscosso dall'Ente, ragion per cui non è stato necessario provvedere ad operarne una svalutazione prudenziale nel bilancio chiuso al 31.12.2024 (che *ex adverso* era stata caldeggiata dallo scrivente laddove, al termine del periodo amministrativo appena concluso, non si fosse addivenuti a una positiva definizione della posta).

Nel prescindere dall'esprimere un giudizio in ordine all'attendibilità del documento, lo scrivente Sindaco Unico, all'esito dell'attività implementata – *ut supra* brevemente descritta –, ritiene comunque di poter dare atto, anche sulla base delle informazioni di cui è a conoscenza per effetto della vigilanza operata nelle more dell'esercizio associativo, che dai dati contabili non risulta una manifesta incoerenza tra i fatti di cui è a conoscenza e la presentazione degli stessi, sicché ritengo che il bilancio sia tale da rappresentare un'informativa corretta in ordine alle risultanze contabili delle attività associative implementate nel periodo.

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Considerando le descritte risultanze dell'attività svolta, invito gli Associati ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dal Consiglio Direttivo – composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione – in conformità all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e al D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall'OIC 35 Principio contabile E.T.S., che ne ha statuito la struttura degli schemi adottabili.

Si concorda con il Direttivo in ordine alle modalità di copertura del disavanzo d'esercizio -rilevando come lo stesso potrà effettivamente trovare copertura nel Fondo di Dotazione originatosi nei precedenti esercizi associativi per effetto degli accantonamenti degli avanzi d'esercizio conseguiti- invitandolo, ad ogni modo, ad implementare con sollecitudine -per le ragioni *ut supra* diffusamente esposte- un sistema di controllo di gestione che si valuti adeguato ad attuare quantomeno una periodica analisi delle performance gestorie rilevabili in costanza d'esercizio.

Bologna, li 28 aprile 2025

Il Sindaco Unico

Dott. Mattia Pedrini